

Prosciolto l'ulrà catanese accusato per la morte di Currò **1 marzo 2002**

Fortunatamente per una volta tanto le prove filmate prosciogliono dall'accusa un tifoso. La vicenda di Catania aveva sollevato molte proteste del mondo ulrà, perché dalle immagini si vedeva chiaramente che il tifoso catanese accusato di aver lanciato il razzo, aveva tirato qualcosa solo dopo che Antonino Currò era stato colpito.

"Dalle approfondite indagini espletate è emerso che l'indagato non ha commesso i delitti contestati". E' la motivazione con la quale il Gip del Tribunale per i minorenni di Messina, Michele Saya, ha archiviato il fascicolo di un giovane ulrà del Catania che era stato accusato di avere causato la morte di un tifoso messinese. Antonio Currò era deceduto dopo 15 giorni di coma a seguito delle ferite riportate alla testa per l'esplosione di una bomba carta durante il derby Catania-Messina del 17 giugno del 2001. La polizia ritenne di individuare in un diciassettenne tifoso etneo l'autore del lancio dell'ordigno mortale. A smontare la tesi dell'accusa furono i filmati in possesso della magistratura dai quali emerse che il lancio compiuto dall'ulrà etneo sugli spalti dello stadio erano avvenuti in tempi non compatibili. Inoltre l'indagato non aveva alcun oggetto esplodente. *"Gli accurati accertamenti posti in essere - ha scritto il Gip di Messina nel decreto d'archiviazione - hanno evidenziato che Antonino Currò è stato colpito quando il minorenne non aveva ancora effettuato il lancio dell'oggetto per il quale è stato indagato".* La decisione d'archiviazione del giudice per le indagini era stata sollecitata anche dalla Procura per i minorenni di Messina e dal legale dell'indagato, l'avvocato Nello Pogliese.
(tratto da www.gazzettadelsud.it)

Altra sentenza della Cassazione in favore degli Ultras: l'insulto da stadio è un diritto **2 marzo 2002**

La Cassazione interviene nuovamente sulle questioni ultras e delibera in merito alla coreografia del derby fra Roma e Lazio del 29 aprile 2001.

Assolto un ulrà laziale: la coreografia, anche se volgare, resta comunque una manifestazione difesa dalla Costituzione.

Anche se comunque l'ulrà dovrà scontare gli ultimi due mesi di diffida.

Definire "merda" la squadra avversaria rientra nel libero "diritto di manifestare", contemplato dall'articolo 21 della Costituzione. La sentenza numero 7.534 della Cassazione ha infatti "assolto" la scenografia degli ulrà della Lazio al derby dello scorso 29 aprile: un'enorme scritta "Roma Merda" fatta con le pettorine degli spettatori della curva Nord, più un piccolo striscione As per distinguere la città dall'Associazione sportiva. L'iniziativa era sì "offensiva" e costituiva una "indiretta induzione alla violenza in forma di provocazione", ma rientrava comunque nel "libero diritto di manifestare".

La sentenza ha anche annullato l'ordinanza emessa dal questore di Roma, e convalidata dal gip del Tribunale, nei confronti del tifoso, che aveva ricevuto un "Daspo". È la sigla che riassume il divieto di assistere allo stadio alle partite della propria squadra, attraverso l'obbligo di firma nel commissariato di zona.

Il "Daspo" di un anno era scattato il 9 maggio scorso, confermato poi dal Gip il 23 maggio perché "la scritta in questione appare non solo offensiva ma anche capace di scatenare azioni e reazioni violente nel contesto delle competizioni calcistiche caratterizzate da violenti contrapposizioni tra gruppi di tifosi". Un pericolo, insomma.

"Anche se la Cassazione mi ha dato ragione - dichiara Stefanino - lo stadio per me resta proibito. Mi mancano ancora due mesi...". Insieme ad altri esponenti degli Irriducibili, Stefanino è una delle voci del programma radiofonico autogestito dagli ulrà su Radio Flash. "Non posso dire quale sarà

la coreografia che stiamo preparando per il derby del 10 marzo, ma sarà bellissima. Quella del 29 aprile? Nasceva da un momento particolare, la Roma stava per vincere lo scudetto...".

La risposta dei romanisti arriva da un'altra voce dell'etere, "Marione" Corsi di Rete Sport, conduttore del programma più seguito dai tifosi: "Anche per me quella scritta non era una vera incitazione alla violenza. Resta però un gesto di cattivo gusto".

Il derby è già iniziato.

(Luca Valdiserri - www.corriere.it)

Ultrà identificati a casaccio, annullato l'obbligo di firma 10 luglio 2002

ANCONA - Acciuffare nel mucchio i tifosi che si scontrano dopo una partita, senza distinguere le specifiche responsabilità individuali, non è motivo valido per tenerli lontano dallo stadio, costringendoli a firmare in Questura durante le partite. E' il principio che introduce un'innovativa decisione del gip Sergio Cutrona che, accogliendo il ricorso dell'avvocato Francesco Nucera, ha "liberato" dall'obbligo di firma 25 tifosi biancorossi, tra cui due capi storici: Cristiano Moroni e Claudio Badaloni.

I fatti si riferiscono agli incidenti di Ancona-Cagliari del 28 aprile scorso. Il clima per niente sereno che fece da contorno alla partita culminò in un gigantesco parapiglia finale. Gli scontri tra ultrà dorici e ultrà cagliaritari, ma soprattutto il corpo a corpo tra tifosi e polizia ha fatto scattare un'inchiesta in cui sono coinvolte quaranta persone, per reati che vanno da lesioni, a rissa, a istigazione a delinquere.

Anticipando la magistratura, il questore firmò i divieti di inibizione allo stadio e l'obbligo di firma per 25 del gruppo, che si sono affidati all'avvocato Nucera per proporre ricorso contro la restrizione della libertà personale legata alla necessità di recarsi in caserma ad un orario stabilito (lo stadio off-limit è invece un provvedimento non impugnabile in via giudiziaria perchè impegna la sicurezza dell'ordine pubblico). Il Gip Cutrona ha dato ragione ai tifosi, scrivendo nel provvedimento: *"Dagli atti allegati al provvedimento del questore non risultano circostanze che denotino specifiche responsabilità delle persone indicate, tale non potendosi ritenere la mera indicazione che i medesimi sono stati denunciati a piede libero"*. E ancora: *"La più recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che in sede di convalida del provvedimento di divieto d'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, l'autorità giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare in concreto la pericolosità del soggetto"*.

(Tratto dal Messaggero)

Portare i fumogeni allo stadio non è reato 4 settembre 2002

ROMA - Ingresso libero per i fumogeni allo stadio, purché i tifosi non siano intenzionati a lanciaarli. La Cassazione ha aperto un varco sugli spalti dei campi di calcio stabilendo che portare i candelotti oltre i cancelli non è vietato dalla legge, a patto che non vengano lanciati. I tifosi colti in flagrante con questo materiale pirotecnico non possono essere colpiti dal divieto di accedere alle partite, con il conseguente obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro svolgimento. La Cassazione lo ha stabilito accogliendo il ricorso di Lorenzo C., un tifoso di 20 anni: con questa sentenza è stata annullata l'ordinanza del gip di Roma che aveva convalidato il "divieto di stadio" emesso dal questore nei confronti del giovane, bloccato dalle forze dell'ordine a Roma, all'ingresso dello stadio Olimpico, dove era stato trovato in possesso di un fumogeno.

Per il candelotto nello zaino, a Lorenzo fu impedito di accedere "per due anni alle competizioni sportive" e gli fu imposto "l'obbligo di presentarsi presso il comando di Ps durante il loro

svolgimento". Il divieto, convalidato il 4 ottobre 2001, è stato ritenuto eccessivo dal tifoso, che si è opposto in Cassazione sostenendo che portare un fumogeno allo stadio non rientra "tra i comportamenti che consentono l'emissione del provvedimento interdittivo". Il ricorso di Lorenzo è stato ora accolto dai giudici della Cassazione che hanno annullato senza rinvio l'ordinanza del gip, dichiarando "inefficace" il provvedimento del questore perché "il semplice porto di un fumogeno" non rientra tra i comportamenti illeciti da vietare allo stadio.

"L'art. 6 bis della legge 401 dell'89" osserva l'Alta Corte "punisce non il semplice porto bensì esclusivamente il lancio di tale oggetto in modo da creare un pericolo per le persone. E' pacifico che al tifoso non è stato addebitato in alcun modo il lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso che gli fu trovato nel corso dei normali controlli all'ingresso". Il comportamento contestato, dunque, per la Suprema Corte, "non rientra tra quelli che possono giustificare l'imposizione del divieto d'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentarsi al commissariato".

(notizia tratta da www.repubblica.it)

Ancora sui fumogeni

L'articolo di Giorgio Tosatti è apparso su "Sette" supplemento del Corriere della Sera del 12 settembre 2002

Un nuovo oggetto di culto: il fumogeno da passeggio

La Cassazione ha dato un forte impulso al commercio dei fumogeni, contribuendo alla ripresa del settore. Fortemente depresso, lo scorso anno, dalla legge anti violenza, che tra l'altro proibiva di portare i fumogeni negli stadi e puniva con la galera chi fosse sorpreso a lanciarli in campo. In Italia non si è severi come in Inghilterra, dove gli hooligans in prigione ci vanno di corsa, se vengono meno alle leggi stabilite a suo tempo dalla Thatcher per debellare il teppismo nel calcio. Però con la legge presentata da Scajola si erano ottenuti buoni risultati, riducendo la portata del fenomeno. Nonostante l'emendamento Buontempo avesse aiutato gli ultras, beneficiati poi da una sentenza della Cassazione, favorevole al ricorso di un romano ventisettenne. Questore e magistrato gli avevano interdetto per la sua violenza l'ingresso allo stadio, obbligandolo a presentarsi negli uffici di polizia nell'orario della partita. L'errore? Il magistrato avrebbe dovuto convalidare il provvedimento del questore un po' di tempo dopo e non subito, aggiungendovi una pur succinta motivazione.

Questa volta la suprema corte ha annullato l'ordinanza del Gip romano con cui veniva proibito a un ventenne l'ingresso nello stadio. La polizia gli aveva trovato un fumogeno nello zaino ed era scattato il provvedimento. Ma la Cassazione insorge: è lecito andarsene allo stadio portandosi un po' di fumogeni, basta non tirarli in campo. Tutti sanno quanto il fumogeno faccia compagnia: come le sigarette, la radiolina, la sciarpa della tua squadra, la ragazza. Che pena, fino a ieri, doverlo lasciare sul comodino o affidarlo, come il cane e il gatto, alla sorveglianza dei parenti.

Ora, finalmente, si può portarlo in giro, mangiarci insieme una pizza, farlo partecipare ai cori della curva, lasciargli vedere la partita. Ne va pazzo. Solo i matti potevano pensare che uno lo portasse allo stadio per tirarlo in campo o, come 23 anni fa, in fronte al signor Paparelli, ammazzandolo.

Questa la risposta di Gabriele Viganò (collaboratore del Progetto Ulrà) che non è stata pubblicata.

Pur essendo un appassionato di calcio, da anni evito - se possibile - le trasmissioni sportive televisive (troppe e quasi sempre troppo urlate e banali), né il panorama è molto più confortante per quanto riguarda la carta stampata. Anche per questi motivi ragione ho spesso modo di condividere gli interventi di Giorgio Tosatti, apprezzabili sia nei toni sia nei contenuti.

Mi sono dovuto in parte ricredere leggendo il suo articolo sul "fumogeno da passeggio", dove critica pesantemente la recente sentenza della Cassazione che afferma che non è reato detenere un fumogeno, anche allo stadio.

Di nuovo mi è sembrato che la questione sia stata trattata all'insegna del solito qualunquismo con cui normalmente è affrontato il problema del tifo violento e, più in generale, il fenomeno del tifo ultrà. Nemmeno il tono ironico, peraltro, lasciava dubbi sulle opinioni di Tosatti, per il quale evidentemente l'ultrà coincide necessariamente con un criminale. Non solo, ma la conclusione dell'articolo (forse per dare credito alla tesi dell'autore, forse per disinformazione: in entrambi i casi l'errore non è di poco conto) si dice una cosa oggettivamente falsa: Vincenzo Paparelli non fu ucciso da un fumogeno ma da un razzo, e facendo un confronto è come paragonare una pistola ad acqua ad un bazooka.

Abbiamo alle spalle mesi travagliati e pieni di polemiche, dove una volta per tutte è emerso che i "colletti bianchi" hanno portato il calcio italiano sull'orlo di un collasso collettivo, eppure è già tempo di accanirsi contro i tifosi e contro la Cassazione che (forse nemmeno credendoci) si è azzardata a dire non si può interdire l'ingresso allo stadio (la cosiddetta diffida) semplicemente per avere con sé un fumogeno.

E' così lontano dalla realtà immaginare che un ragazzo lo possa accendere solo per fare un po' di colore, di coreografia?! Non credo, anche perché questa è la normalità, mentre l'eccezione resta quella di chi li usa a scopi offensivi (nel qual caso è giusto vengano perseguiti, anche severamente).

La realtà del tifo organizzato dura in Italia da oltre trent'anni e rappresenta forse la sub-cultura oggi più radicata ed estesa: a nessuno è mai venuto in mente che evidentemente in quest'ambito migliaia di ragazzi e di ragazze trovano occasioni di incontro, crescita e socializzazione che forse altrove (scuola, chiesa, politica, ecc.) non trovano?! Perché invece di sparare giudizi quasi sempre stereotipati e superficiali nessuno prova a fare uno sforzo serio per capire e conoscere questo mondo per quello che è e non per quello che fa comodo rappresentare?! Signor Tosatti, ma lei è mai stato in una curva?!

Un'ultima cosa in conclusione: lo sa che molti dei tifosi che subiscono il divieto di accesso agli stadi (magari coronato con tre firme al giorno in caserma) vengono poi assolti quando viene tenuto il processo?! Ritene giusto che la normativa attuale sulle diffide rende praticamente impossibile esercitare il minimo diritto di difesa dell' imputato-tifoso?! Magari sarebbe utile conoscere (e dire...) anche queste cose...

Stadio vietato agli ultras anche se non pericolosi!??

La notizia che presentiamo di seguito sull'ultima sentenza della Cassazione a noi di Progetto Ultrà sembra abbastanza ridicola, considerato che non considerare una diffida con obbligo di firma come una punizione è abbastanza contraddittorio.

Questa sentenza cozza con un'altra sentenza della cassazione del gennaio di quest'anno che troviamo più consona, che rilevava come la limitazione della libertà personale data da diffida e obbligo di firma potrebbe non avere in molti casi (se non è comprovata l'emergenza e la gravità) il requisito di costituzionalità.

Tratto dal sito di Repubblica: "Non serve dimostrare che l'ultrà è pericoloso per vietargli l'ingresso allo stadio. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione: il divieto di accesso nelle arene del calcio è infatti una misura di prevenzione, più che una punizione, che deve essere presa con una certa rapidità per evitare che scoppino incidenti.

La terza sezione penale della Cassazione ha confermato il provvedimento del questore di Roma che ha vietato a D.L, ed ad altri 45 tifosi del Lecce, di entrare per un anno allo stadio Olimpico e al Flaminio di Roma e negli stadi in cui la Roma e il Lecce disputeranno altri incontri. Confermato anche il divieto di stare nelle zone di transito e sosta delle tifoserie, con l'obbligo di presentarsi in occasione di alcune partite, in Questura, a Lecce.

Una decisione, quella del questore, contestata dal giovane tifoso che si è rivolto in Cassazione anche per sostenere che nessuno, né il questore né il giudice che aveva convalidato il divieto, aveva detto chiaramente che egli fosse un soggetto socialmente pericoloso. Tant'è che lo stesso provvedimento era stato preso nei confronti di altri 45 tifosi che si trovavano su uno degli autobus diretti allo stadio in occasione di una partita, nel quale la polizia aveva trovato fumogeni, insieme a catene e bastoni (che il ragazzo sosteneva non essere suoi).

Ma per la Suprema Corte non serve dimostrare la pericolosità del tifoso per vietargli lo stadio. Gli alti giudici lo affermano citando anche una sentenza della Consulta e spiegano che il divieto di accesso allo stadio non è una punizione, ma una misura di prevenzione, un rimedio "di carattere minimale" adeguato allo scopo di prevenire disordini e dunque con un'incidenza sulla libertà personale ben più limitata di altre misure che puntano a reprimere o a punire un atto criminoso."

Annullato il decreto del questore: "Tifosa violenta? Troppo generico"

26 ottobre 2002

Il questore, per mettere un tifoso al confino dallo stadio, deve farlo in maniera motivata e non generica. Rischia di invalidare una serie di provvedimenti emessi dall'autorità di pubblica sicurezza la sentenza emessa ieri nei confronti di una tifosa biancorossa accusata di non aver rispettato l'obbligo della firma durante due partite di calcio. Il giudice monocratico Patrizia Rautiis ha assolto perché «il fatto non sussiste» una donna ultrà, Stefania Calzolaio, 28 anni, finita sotto processo per non essersi presentata, in occasione di due partite in casa del Bari, presso il commissariato di Polizia come previsto da un decreto del questore adottato secondo la legge sulla violenza negli stadi. Il provvedimento firmato il 18 agosto 1998 (e notificato all'interessata a maggio dell'anno successivo), fu emesso perché la donna prese parte ai disordini avvenuti in occasione di Bari-Inter del maggio di quattro anni fa.

Stefania Calzolaio inizialmente rispettò gli obblighi, poi, in occasione di due partite, Bari-Parma e Bari-Reggina, disputate nel 2000, non si presentò per la firma. Da qui scaturì un rapporto alla magistratura, sfociato poi nel processo celebrato ieri. Il giudice Rautiis ha accolto la tesi rappresentata dal difensore della tifosa, l'avvocato Gaetano Sassanelli, che ha contestato la validità del provvedimento del questore in quanto scarsamente motivato. Non c'era - secondo il legale - alcun riferimento preciso sui profili di pericolosità della donna, genericamente indicati con formule ritenute preconfezionate. Di qui la richiesta, accolta dal giudice, di disapplicare il decreto del questore. Ora resta da capire quanti provvedimenti analoghi presentino le stesse caratteristiche di quello invalidato.

(Nicola Pepe - del Mezzogiorno)

Per il Tar l'oltraggio non è sufficiente a giustificare il ricorso ai «daspo»

13 dicembre 2002

LECCO (An. Mo) Quel provvedimento della Questura è illegittimo e il tifoso del Lecco potrà ritornare allo stadio. E' successo, infatti, che il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di uno dei cinque ultrà per i quali la Questura di Lecco, dopo una denuncia da parte del sindaco -presidente Lorenzo Bodega dopo i noti fatti di Carenno, aveva emesso altrettanti Daspo, ovvero i divieti di accedere a manifestazioni sportive. Così si è espressa la prima Sezione del Tar lombardo che, con la sentenza del 4 dicembre scorso, ha annullato il provvedimento emesso dalla Questura di Lecco lo scorso 26 settembre perché «difettano - si legge nella motivazione della stessa sentenza - i presupposti legalmente richiesti per disporre la contestata prescrizione». In sostanza, è stato revocato il provvedimento a carico dell'ulrà perché «il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono

partite di calcio - si legge ancora nella sentenza - presuppone che il soggetto sia stato denunciato o condannato per alcuni tipi di reati specificatamente individuati».

Fra questi reati non è previsto l'oltraggio, il reato per il quale era stato denunciato il tifoso blueceste e gli altri suoi compagni. «Ciò che mi preme dire è che io ho dovuto firmare per due mesi e mezzo senza che ve ne fosse motivo - ci ha spiegato il diretto interessato - Il che ha voluto dire non andare vedere le partite ma anche non poter fare nient'altro alla domenica perché impossibilitato a lasciare la città». Lo stesso vale per gli altri denunciati *«i quali, però - fa sapere ancora l'ulrà - non si sono potuti permettere il ricorso e ora non potranno comunque andare allo stadio perché sono scaduti i termini e il procedimento amministrativo è già in atto».* Si chiude in questo modo la vicenda che aveva avviato in maniera un po' turbolenta il "varo" dell'Associazione calcio Città di Lecco.

(Articolo tratto dalla Provincia di Lecco)

Sentenza del Tar a favore di un ulrà **18 dicembre 2002**

Punito dalla questura di Treviso ma riabilitato a sorpresa dal Tar. Potrà tornare negli stadi di basket un ulrà udinese che il 15 aprile dell'anno scorso era stato protagonista di gravi tafferugli al Palaverde di Villorba. I giudici veneziani hanno accolto il ricorso contro l'interdizione da tutti gli stadi di basket d'Italia e dal parcheggio del Palaverde di Stefano Capitano, 38 anni, tifoso della Snaidero, che era stato bloccato durante uno scontro tra i tifosi della Benetton e della Snaidero.

Nel corso della rissa scoppiata nel parcheggio del Palaverde, subito dopo il match che vide l'unica sconfitta stagionale interna della Benetton, un tifoso trevigiano venne ferito con una bottigliata in testa. Dopo i violenti disordini la questura, conformandosi alle disposizioni sulla lotta alla violenza negli stadi, identificò un tifoso udinese e lo scorso settembre scattò nei suoi confronti il «divieto di accedere, durante lo svolgimento delle competizioni sportive e da due ore prima dell'inizio a due ore dopo la fine, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono incontri di basket di campionato e agonistici relativi a tornei nazionali ed internazionali, per la durata di due anni». Il divieto era stato inoltre esteso a tutte le vie ed aree di parcheggio adiacenti all'impianto sportivo Palaverde di Villorba, per impedire che il giovane potesse ripresentarsi a creare problemi nel dopo-partita, attendendo i suoi amici tifosi alla fine dei match. L'ulrà si è rivolto all'avvocato udinese Giovanni Adami ed è stato presentato un ricorso al Tar contro il provvedimento. I giudici nei giorni scorsi hanno accolto la richiesta di sospensiva e questo significa che, fino al giudizio di merito per cui occorreranno forse degli anni, Stefano Capitano, già da domenica, potrà tornare a seguire la sua squadra del cuore senza limitazioni, anche al Palaverde. Motivo? Un errore di procedura. Per il Tar, la questura di Treviso è incorsa in un difetto di istruttoria e di motivazione, violando la legge 241/90: *«L'amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie presentate dall'interessato, ma in questo caso non risulta che la questura di Treviso abbia tenuto conto delle difese - si legge nell'ordinanza - e nemmeno delle esigenze lavorative spiegate dal giovane».* Il ragazzo ha sostenuto che il provvedimento lo avrebbe danneggiato anche nel lavoro, perché dipendente di una palestra, inviando un fax in questura l'8 agosto scorso. Così l'interdizione da tutti gli stadi gli avrebbe provocato un «danno grave e irreparabile». *«A mio avviso c'è stato anche un problema di incompetenza territoriale - sostiene l'avvocato Giovanni Adami - perché la presunta pericolosità sociale del mio cliente doveva semmai essere decisa dalla questura di Udine, quella della residenza, ma non dalla questura di Treviso».*

(Franco Allegranzi - Tribuna di Treviso)